



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 31/25

30 Dicembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pernvenuto presso questo ufficio in data 21/12/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXXX tesserato presso Club Scherma XXXXX in occasione della 2° prova di qualificazione Regionale Cadetti Spada Maschile tenutasi in XXXXXXXX in data 20.12.25
- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;
 - ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC;
 - Preso atto delle memorie difensive pervenute presso questo ufficio;
 - Ritenuto che il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri prescritti;
 - Considerato che il gesto sanzionato dall'arbitro è certamente censurabile anche perché consequenziale ad un iniziale ammonizione a fronte della quale l'atleta ha dimostrato di non voler attribuire alcun peso alle decisioni arbitrali tant'è che, infine, assumeva la autonoma decisione di abbandonare l'incontro;
 - Considerato inoltre che dalle memorie difensive acquisite, si traggono circostanze che confermano come il gesto sanzionato è effettivamente accaduto, mentre ai fini della punibilità non è richiesto alcun elemento psicologico soggettivo, né tanto meno dolo specifico, essendo rilevante solo il dato oggettivo della commessa infrazione regolamentare che non può essere nemmeno giustificata in ragione di una presunta esasperazione agonistica o stress psicofisico soggettivo in quanto l'atleta deve essere comunque nella condizioni di avere il controllo dei propri comportamenti che non possono violare le norme preconstituite. Pur prendendo atto delle scuse manifestate dall'atleta e della consapevolezza del suo errore, non ricorrono elementi esimenti del comportamento assunto.
 - Considerato che la D.T. ha provveduto all'espulsione dell'atleta che dunque ha già scontato una giornata di squalifica e che tale sanzione appare di per sé adeguata rispetto alla condotta contestata
 - Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
 - Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Dispone non doversi provvedere in relazione al referto in oggetto
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il provvedimento sia pubblicato, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61RdG

Avv. Giovanni Citti
Alfonso De Santis